



COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, EFFICIENZA ENERGETICA, RISCHIO SISMICO, IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA

[Artt. 119 e 121, decreto-legge n. 34 del 2020]

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questo informativo l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica effettuati sulle unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riaccredito del contributo sotto forma di sconto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

Base giuridica

L'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto che per le spese per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e di riduzione del rischio sismico effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 la percentuale di detrazione è aumentata al 110 per cento. Inoltre, ha disposto che anche gli interventi di efficienza energetica, nonché l'installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo integrati e di colonnine di ricarica, se effettuati congiuntamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119, possono beneficiare della medesima percentuale di detrazione. L'art. 121, comma 2, dello stesso decreto ha escluso la possibilità nei confronti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, senza aver già beneficiato di incentivi del contribuente all'edilizia.

PROVVEDIMENTO ADE 1° DICEMBRE 2021 N.340450 - CHIARIMENTI SULLA SOSPENSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Posted on 3 Dicembre 2021



Category: [Sportello Ecosismabonus](#)

Tags: [comunicazione](#), [provvedimento](#)

Definiti criteri, modalità e termini per i controlli antifrode dell'Agenzia delle Entrate in relazione alle comunicazioni di opzione ai fini della cessione del credito e dello sconto in fattura collegate alla fruizione del *Superbonus* e degli altri bonus edilizi cedibili.

Questo il contenuto del [Provvedimento 1° dicembre 2021 n.340450](#) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, in attuazione delle nuove disposizioni contenute nell'art.122-*bis* del D.L. 34/2020, di recente introdotto dal D.L. 157/2021 – cd. *D.L.- antifrodi*, secondo il quale, per le comunicazioni che presentano specifici "profili di rischio", opera un meccanismo di sospensione preventiva.

In particolare, la sospensione della comunicazione di opzione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza e regolarità dei dati indicati rispetto ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Al riguardo, il Provvedimento conferma che entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di opzione, l'Agenzia delle Entrate rende noto se la stessa è sospesa, con ricevuta telematica al soggetto che l'ha trasmessa.

La sospensione, stabilita per un periodo non superiore a trenta giorni, riguarda l'intero contenuto della comunicazione e, se terminate le verifiche vengono confermati i profili di rischio, l'Agenzia delle Entrate comunica, con motivazione, l'annullamento dell'opzione.

In questo caso, la comunicazione si considera non effettuata.

Diversamente, se i profili di rischio non vengono confermati, ovvero se decorrono i trenta giorni, l'opzione produce i suoi effetti.

Sul tema, l'Agenzia delle Entrate precisa ulteriormente che per le cessioni dei crediti successive alla prima, il cessionario può accettare il credito trascorsi cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della cessione.

Il Provvedimento, che si aggiunge alla recente *Circolare 16/E/2021*, completa, così, la disciplina in materia di controlli antifrode in materia di cessione del credito/sconto in fattura.

